



# Ministero della transizione ecologica

IPOTESI DI ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDI DI CUI ALL'ARTICOLO 54 DEL CCNL DEL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI CENTRALI 2016-2018 DEL 9 MARZO 2020

## Relazione illustrativa

### Modulo 1

Data di sottoscrizione		09/08/2022
Periodo temporale di vigenza		Esercizio 2021
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Dr Maria Carmela Giarratano/Presidente  Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):CGIL, CISL, UIL, DIRSTAT; UNADIS, CIDA, AMNI-ASSOMED-SIVEMP-FPM; FLEPAR, FEMEPA;  Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):CISL, UNADIS, DIRSTAT, CIDA
Soggetti destinatari		Dirigenti di I e di II fascia, titolari di incarichi di funzioni dirigenziali, in servizio presso il Ministero nell'anno 2021.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Disciplina relativa alla clausola di salvaguardia economica prevista dall'articolo 54 del CCNL, sottoscritto in data 9 marzo 2020
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	Il presente accordo è inviato all'Organo di controllo interno per la dovuta certificazione <b>SI</b>
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009: <b>SI</b>
		E stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 150/2009: <b>SI</b>
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009: <b>SI</b>
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009?: <b>SI</b>

## **Modulo 2 – Illustrazione dell’articolato del contratto.**

L’Ipotesi, la cui sottoscrizione è stata completata in data 9 agosto 2022, definisce la disciplina relativa alla clausola di salvaguardia economica prevista dall’articolo 54 del CCNL, sottoscritto in data 9 marzo 2020, relativo all’Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018/2016/2018, per il Ministero della transizione ecologica.

Come è noto, il regolamento di organizzazione di cui al d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, ha previsto una nuova struttura ordinamentale del Ministero e l’attribuzione di nuove competenze.

Con decreto ministeriale 12 novembre 2021, n. 465/UDCM recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale”, è stata determinata la graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale, con l’indicazione della fascia economica ed i corrispondenti valori della retribuzione.

Nell’ambito del nuovo assetto organizzativo, con il decreto ministeriale 10 novembre 2021, n. 458/UDCM recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica” sono state individuate le nuove strutture di livello dirigenziale non generale e le relative competenze.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 2022, n. 12, è stata determinata la graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale, con l’indicazione della fascia economica ed i corrispondenti valori della retribuzione.

In esito al complesso processo di riorganizzazione che ha interessato questa Amministrazione si è ritenuto, in applicazione del sopracitato articolo 54 del vigente CCNL, di regolamentare con l’Ipotesi in argomento la relativa clausola di salvaguardia.

Come disposto dal predetto articolo 54, al dirigente, cui sia stato conferito un nuovo incarico, a seguito della riorganizzazione sopra descritta, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, integrativa di quella connessa al nuovo incarico.

Le Parti hanno stabilito il differenziale integrativo in una percentuale pari al 100% tra la retribuzione di posizione connessa al precedente incarico e quella del nuovo incarico, fino alla data di scadenza dell’incarico precedentemente ricoperto.

L’Ipotesi prevede che il differenziale venga corrisposto, previo parere favorevole da parte degli organi di controllo, nel corso del 2022, con l’integrazione degli emolumenti stipendiali mensili ed il pagamento degli arretrati nella prima rata mensile.

L'onere per i differenziali di posizione, quantificato in via previsionale, con riferimento all'anno 2022, nell'Ipotesi medesima, verrà portato in diminuzione in sede di costituzione dei Fondi di prima e di seconda fascia.

Per quanto non espressamente previsto nell'Ipotesi medesima si rinvia a quanto disposto dal citato articolo 54 del vigente CCNL.

All'Ipotesi viene allegato un prospetto riportante i nominativi dei dirigenti interessati e i dati relativi ai rispettivi differenziali retributivi di spettanza.

*Dott.ssa Emma Stea*